

COMUNE DI MILLESIMO PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 02

OGGETTO: Approvazione rinnovo convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'Ambito Territoriale Sociale n. 23.

L'anno **Duemiladiciotto** addì **tredici** del mese di **marzo,** alle ore **ventuno** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il sig. Pietro PIZZORNO, Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giovanni PUCCIANO, che procede all'appello nominale. Risultano:

			Presenti	Assenti
PIZZORNO MINETTI BARLOCCO DECIA MANCONI PIZZORNO POLLERO REBORA SCARZELLA ZUNATO NAPOLITANO PAPA SIRI	Pietro Sindaco Daniela Daniela Mirco Andrea Stefania Roberto Sabina Roberto Maria Daniel Filippo Gabriele		SI SI SI SI SI SI	SI SI SI
TOTALE		1	0	03

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattarla materia segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione rinnovo convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'Ambito Territoriale Sociale n. 23.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" all'art. 8 comma a) richiede alle Regioni l'individuazione di Ambiti Territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni sociali;

RILEVATO che la Legge Regionale n. 12 del 24/05/2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari" all'art 5 dispone che "I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative, di pianificazione, gestione ed erogazione delle prestazioni del sistema integrato" e al comma due precisa che: "I Comuni in forma associata o decentrata nelle forme di legge ai sensi dell'art. 8, comma due, lettera a) della Legge n. 328/200, provvedono alla gestione dei servizi sociali di base, negli Ambiti Territoriali Sociali...";

DATO ATTO che la citata legge regionale all'articolo 6 "Definizione di Ambito Territoriale Sociale", al comma 1, indica che: "Gli Ambiti Territoriali Sociali costituiscono il territorio ove Comuni limitrofi si associano, o Comuni di maggiori dimensioni si decentrano, per programmare e gestire in forma associata o decentrata l'organizzazione dei servizi sociali di base";

DATO ATTO che la Conferenza dei Sindaci del Distretto Sociosanitario n. 6 delle Bormide, in data 07/10/2006, ha definito l'assetto territoriale degli Ambiti Sociali facenti parte del Distretto stesso, in base ai criteri stabiliti dalla Legge regionale 12/2006, in base alle specificità territoriali ed in particolare a quanto disposto dall'art. 6 comma 3 "Gli Ambiti Territoriali Sociali sono definiti dai Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario e di norma non devono essere inferiori a diecimila abitanti..."

VISTO il verbale del Comitato dei Sindaci prot. 34731 ai sensi del quale è stato costituito pertanto l'Ambito Territoriale Sociale n. 23 di Millesimo comprendenti i Comuni di Millesimo, Osiglia e Roccavignale (ex Distretto Sociale n. 27), Cengio e Cosseria (ex Distretto Sociale n. 28), Calizzano, Bardineto, Murialdo e Massimino (ex Distretto Sociale n. 26);

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di Millesimo n. 51 del 19/12/2014 è stata approvata la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell'Ambito Territoriale n. 23 e che la medesima è scaduta in data 31/12/2017;

VISTO il verbale della Conferenza di Ambito Territoriale Sociale n. 23 del 19/12/2017 N.2 nella quale si è stabilito il rinnovo della suddetta convenzione per ulteriore periodo di cinque anni, rinnovabile tacitamente per un ulteriore quinquennio;

RITENUTO pertanto opportuno rinnovare apposita convenzione;

VISTA l'allegata bozza di convenzione e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal Responsabile del Servizio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di rinnovare la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'Ambito Territoriale Sociale n. 23 tra i Comuni di Comuni di Millesimo, Osiglia, Roccavignale, Cengio, Cosseria, Calizzano, Bardineto, Murialdo e Massimino;

di dare atto che l'allegata convenzione, composta da 13 articoli, è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dichiarare la presente, con apposita votazione, unanime e separata, immediatamente esecutiva, immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE F.to Pietro PIZZORNO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giovanni PUCCIANO

F.to Giovanni PUCCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il
per quindici giorni consecutivi.
M. 2355-118 Fleg. A.P. Messeo Commission F.to Franco (VALDO)
Parere di REGOLARITA' CONTABILE ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Giovanna PREGLIASCO
Parere di REGOLARITA' TECNICA ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Lara DE VIVO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE LI, 17 MAR. 2019 LI, SEGRETARIO COMUNALE Giovanni PUCCIANO
ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Millesimo, IL SEGRETARIO COMUNALE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 23

Art. 1 Finalità e soggetti aderenti alla Convenzione.

- 1. L'associazione intercomunale definita Ambito Territoriale Sociale n. 23 (A.T.S.) è costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/00 e dell'art. 63, comma 4, della L.R. n. 12/2006, dai Comuni di Millesimo, Bardineto, Calizzano, Cengio, Cosseria, Massimino, Murialdo, Osiglia e Roccavignale mediante la stipula della presente Convenzione.
- L'Ambito Territoriale Sociale n. 23 provvede alla gestione associata dei Servizi Sociali di Base, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 12/2006, integrati con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione, del lavoro ed altre attività che si ritenga affidare alla gestione associata, per perseguire le seguenti finalità:
 - a) valorizzare, promuovere, sostenere la persona e la famiglia con particolare riferimento alle situazioni di fragilità ed attenzione a prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale;
 - b) promuovere la cittadinanza attiva delle persone e il sostegno al le organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale, riconoscendo la centralità delle comunità locali per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni;
 - c) qualificare e potenziare i servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini, assicurando un uso equo delle risorse e perseguendo politiche di formazione, aggiornamento continuo, responsabilizzazione e valorizzazione del personale impiegato.
- 2. La rete di interventi e servizi sociali e sociosanitari garantisce i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni e di altri interventi, individuate dagli atti di programmazione nazionale e regionale.

Art. 2 Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale dell'Ambito (Conferenza di Ambito)

- 1. L'organismo di riferimento della gestione associata è la Conferenza di Ambito composta dai Comuni dell'Ambito che aderiscono alla convenzione.
- 2. La Conferenza dell'A.T.S. n. 23 provvede a:
 - a) designare il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale e l'unità amministrativa che effettua l'istruttoria dei documenti contabili;
 - b) approvare il Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale Sociale n. 23;
 - c) esaminare le proposte di organizzazione e riorganizzazione dei servizi in forma associata presentate dal Coordinatore e approvare i documenti da sottoporre ai rispettivi organi collegiali;
 - d) approvare il documento finanziario preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi gestiti in forma associata, nonché la quota del fondo per le attività oggetto di convenzione ed il relativo piano di riparto. Tali documenti finanziari sono presentati dal Coordinatore e predisposti con l'addetto amministrativo-contabile di concerto con i responsabili amministrativi dei Comuni interessati;
 - e) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai conti dei servizi ed al fondo di cui alla lettera d), già approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati.
- 3. La Conferenza dell'A.T.S. n. 23 esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le linee politiche dei singoli Comuni.
- 4. La Conferenza dell'Ambito Territoriale Sociale n. 23 esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'utilizzo del fondo destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento, per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative.

5. Ai lavori della Conferenza di Ambito possono essere invitati i Segretari Comunali, i Responsabili ed i Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

Art. 3 Oggetto della Convenzione

- 1. Oggetto della convenzione è l'esercizio in forma associata, attraverso l'Ambito Territoriale Sociale n. 23, delle competenze conferite ai Comuni dall'articolo 5 della L.R. 12/2006.
- 2. Ferma restando la possibilità di integrare le attività oggetto di esercizio associato, la convenzione, in particolare, riguarda lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi:
 - a) Sportello di Cittadinanza anche come punto decentrato delle attività sociosanitarie porta di accesso alle informazioni, in grado di accogliere ed ascoltare i cittadini, singoli e associati, e le loro famiglie;
 - b) Accoglienza, informazione, orientamento, segretariato sociale attraverso il servizio sociale professionale, prestazioni sociali di base;
 - c) Sostegno ai nuclei familiari con persone in condizione di fragilità e non autosufficienza, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari;
 - d) Sostegno ai nuclei familiari con minori, provvedendo ad adottare gli eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria e attivando interventi di sostegno socio-educativo preventivi alla marginalità sociale e alla devianza;
 - e) Assistenza domiciliare in termini di aiuto personale e familiare;
- 3. Le attività che la Conferenza dell'Ambito Territoriale Sociale n. 23 intende realizzare, che possono essere ulteriori rispetto a quelle elencate, sono rappresentate all'interno del Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale Sociale che individua anche specifiche priorità.
- 4. Le attività oggetto della Convenzione devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) sussidiarietà, ovvero utilizzo di tutte le risorse proprie della persona nonché le risorse offerte dalla famiglia, dalle rete dei servizi, dalle istanze del territorio;
 - b) differenziazione, ovvero attenzione alle caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali del territorio al fine di assegnare funzioni e compiti in maniera equa e sostenibile;
 - c) adeguatezza, ovvero individuazione di un territorio che abbia un'organizzazione idonea a garantire le prestazioni sociali previste.

Art. 4 Durata della Convenzione

- 1. La Convenzione ha durata quinquennale a partire dalla sua approvazione da parte di tutti i Comuni convenzionati e dalla sua sottoscrizione. La convenzione può essere tacitamente rinnovata per un ulteriore quinquennio se, prima della scadenza, non vi siano richieste di modifica.
- 2. E' possibile il recesso unilaterale dalla convenzione prima della sua naturale scadenza, previa adozione di apposita delibera da comunicare agli altri Comuni convenzionati e alle competenti strutture regionali almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento.
- 3. Il recesso ha comunque effetto dal 10 gennaio dell'anno solare successivo, fino a tale data restano a carico del Comune che esercita il recesso tutte le spese. Da tale data vengono meno le convenzioni stipulate per la gestione dei servizi o funzioni.
- 4. Il recesso di un Comune dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.

Art. 5 Obblighi dei Comuni

- 1. I Comuni convenzionati si impegnano ad organizzare la propria struttura interna ai sensi di quanto stabilito in convenzione al fine di assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.
- 2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla convenzione.

3. Il Comune che non contribuisce al pagamento delle somme poste a proprio carico può essere escluso dalla convenzione, previa diffida ad adempiere, entro un termine stabilito dagli altri Comuni aderenti.

Art. 6 Comune capofila

- 1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli scopi stabiliti dalla Convenzione è individuato il Comune di Millesimo in qualità di Comune capofila delegato a svolgere tutte le attività, le funzioni e i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei comuni deleganti, secondo la propria disciplina interna.
- 2. In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila può negoziare e contrattare accordi di programma e forniture di servizi, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione delle funzioni oggetto della presente convenzione.
- 3. La Sede dell'ATS n. 23 è presso il Comune di Millesimo. Gli uffici sono dislocati presso la Residenza Sociale "M. Emma FACELLO" di via Partigiani, n. 89. Costituiscono sedi operative dell'ATS n. 23 gli uffici dei Servizi Sociali presso i Comuni di Cengio e Calizzano.

Art. 7 Compiti del Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale e dell'addetto amministrativo contabile

1. Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Ambito, secondo quanto indicato all'art.3.

Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale è un assistente sociale con esperienza in materia di organizzazione dei servizi.

In particolare il Coordinatore:

- a) coordina l'Unità Operativa Multiprofessionale in cui sono presenti competenze psicosociali, educative, di sostegno alla domiciliarità, amministrativo-contabili ed è il diretto responsabile delle attività svolte;
- b) partecipa ai lavori della Conferenza di Ambito e ne cura l'istruttoria;
- c) coordina il lavoro di predisposizione del Piano di Ambito Territoriale Sociale, che vede la partecipazione attiva delle Unità Operative Multiprofessionali, tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi presenti nel Piano di Distretto Sociosanitario;
- d) è componente della segreteria tecnica del Direttore Sociale e del Comitato Distrettuale di Distretto Sociosanitario;
- e) individua l'assistente sociale e/o altro operatore professionale competente per l'Unità di valutazione Multidisciplinare del Distretto Sociosanitario;
- f) partecipa all'elaborazione del Piano di Distretto Sociosanitario;
- g) adotta le misure necessarie per realizzare un adeguato ed efficace coordinamento tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
- h) provvede alla vigilanza sugli adempimenti previsti dalla convenzione;
- i) al coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n. 23 sono attribuite le funzioni di cui agli artt. 107/109 D. Lgs. n. 267/2000.
- 2. L'addetto amministrativo-contabile coadiuva e supporta il coordinatore nella elaborazione dei documenti contabili e del bilancio, provvedendo a registrare i movimenti contabili sostenuti dai Comuni, le entrate della Regione per ciascuno dei servizi gestiti in forma associata.

In tale contesto l'addetto amministrativo-contabile si rapporta con gli Uffici preposti al servizio bilancio di ciascun Ente aderente.

Art. 8 Risorse umane

- 1. Le risorse umane operanti ai fini della presente Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sono costituite da:
 - 1 assistente sociale, comandato all'ATS n. 23 al 90%, dipendente di ruolo del Comune di Millesimo, con ruolo di Coordinatore di Ambito;

- 1 assistente sociale, comandato all'ATS n. 23 per il 70%, dipendente di ruolo del Comune di Calizzano;
- 1 assistente sociale, comandato all'ATS n. 23 per il 70% dipendente di ruolo del Comune di Cengio;
- 1 addetto amministrativo al 30%, dipendente di ruolo del Comune di Millesimo;
- 1 assistente domiciliare dipendente di ruolo del Comune di Millesimo;
- 1 assistente domiciliare, comandato all'ATS n. 23 per il 100%, dipendente di ruolo del Comune di Calizzano;
- Assistenti domiciliari, in appalto, in servizio presso il territorio dell'Ambito;
- Educatori professionali, in appalto, per affidi educativi e progetti specifici;
- Figure professionali specifiche (psicologo) in collaborazione.

Art. 9 Costi per gli assetti organizzativi

- 1. I costi generali del personale impegnato nelle attività di carattere programmatorio ed organizzativo (Coordinatore di Ambito e unità amministrativa) sono ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione di ciascuno di essi.
- 2. I costi del personale che eroga servizi diretti e relative risorse strumentali (autovetture per assistenti domiciliari) sono contabilizzati direttamente nel costo dei servizi stessi.

Art. 10 Contribuzione dei Comuni

- 1. Ogni Comune facente parte dell'Ambito contribuisce al costo complessivo dei servizi diretti con una quota proporzionale in ragione del numero degli abitanti. Quanto agli interventi richiesti dal singolo Comune aderente, la relativa spesa sarà interamente a carico di quest'ultimo, il quale avrà cura di versare il relativo importo al Comune Capofila entro il terzo giorno antecedente alla data di emissione del mandato di pagamento da parte del Comune Capofila.
- 2. In sede di approvazione del documento contabile preventivo si provvede alla individuazione degli interventi, servizi e della relativa spesa presunta a carico di ciascun Comune.
- 3. In sede di consuntivo verrà determinato l'onere finanziario di compartecipazione a carico di ciascun Comune per l'attività dell'Ambito, che dovrà essere versato al Comune capofila entro il 30 giugno dell'anno successivo e comunque entro 30 giorni dalla data della rendicontazione.
- 4. Il contributo regionale verrà utilizzato dal Comune capofila ai fini della realizzazione degli interventi programmati in base ai criteri definiti dalla Conferenza di Ambito.
- 5. Ogni Comune si impegna comunque a segnalare tempestivamente al Comune Capofila in corso di esercizio ogni variazione, affinché la Conferenza di Ambito possa prenderne atto ed i singoli Comuni provvedere all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 11 Risorse finanziarie

La Conferenza di Ambito entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, in coerenza con i bilanci comunali, approva un documento contabile previsionale, con le seguenti voci: Entrate

- a) trasferimenti regionali;
- b) trasferimenti da parte dei Comuni facenti parte dell'A.T.S.;
- c) contribuzione degli utenti secondo i criteri e le modalità individuate dal regolamento di accesso ai servizi;
- d) altri trasferimenti.

Uscite

- a) spese per il personale;
- b) beni di consumo;
- c) spese per servizi ed interventi;
- d) spese generali ed amministrative;

e) altre eventuali uscite.

Il Fondo Regionale per le Politiche Sociali co-finanzia in via sussidiaria e solidaristica i servizi e le prestazioni, di cui all'art. 3, erogate dall'Ambito Territoriale Sociale, secondo i criteri individuati nel Piano Sociale Integrato e per la realizzazione delle azioni prioritarie indicate dagli atti di programmazione locale definite dalla Conferenza di Ambito.

Il documento previsionale è redatto a cura del Comune capofila che lo trasmette a tutti o Comuni convenzionati.

Il Comune capofila e i Comuni convenzionati provvedono a redigere i propri bilanci in modo compatibile con il documento previsionale dell'A.T.S.

Entro il 30 giugno la Conferenza dei Sindaci di Ambito approva il documento consuntivo dell'A.T.S. e lo trasmette ai Comuni convenzionati.

Art. 12 Collegio di Vigilanza

La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione di quanto disposto dalla presente convenzione è svolta ai sensi del D. Lgs. 267/00 da un collegio composto dal Presidente del Comitato dei Sindaci e dai Sindaci dei Comuni dell'A.T.S. o loro delegati.

Art. 13 Disposizioni finali

- 1. Le parti regolano in aderenza ai principi del presente schema di convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica in tale schema.
- 2. La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso, del Comune che ha conferito gli affidamenti.